



# COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 159 in data 25/10/2022

Classificazione
4.1

### OGGETTO:

**IMPOSTA DI SOGGIORNO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.**

L'anno 2022, addì venticinque del mese di Ottobre a seguito di regolari inviti, si è riunita nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Sono presenti al momento della votazione della presente delibera i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
BRIZZI ROBERTO	Sindaco	si
AMANTIA GIOVANNI	Vice-Sindaco	no
GIRELLI MASSIMO	Assessore	si
PERUSI CLAUDIO	Assessore	si
IAQUINTA VALERIA	Assessore	si
FINETTO SILVANA	Assessore	no

PRESENTI: 4 ASSENTI:2

Partecipa all'adunanza in qualità di Segretario il Dott. Francesco Corsaro.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco Dott. Roberto Brizzi assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta n. 172 in data 20/10/2022 che corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell'Ufficio Segreteria.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli artt. 52 e 63 del D. lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni, che riconoscono all'Ente Locale ampia potestà regolamentare e stabiliscono principi generali da rispettare nella determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 il quale stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

PRESO ATTO che l'approvazione della revisione e aggiornamento delle tariffe dei tributi locali deve essere deliberata entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 e in particolare l'articolo 15 bis inerente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

CONSIDERATO che a norma del suddetto articolo 15 bis, *“A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;

VISTO l'art. 4, comma 7, del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017 n. 96 secondo il quale, gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, possono in deroga all'art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015 n. 208, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2011, n. 23 avente ad oggetto: *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”*, il quale ha introdotto, con l'art. 4 (imposta di soggiorno), la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

CONSIDERATO che il suddetto articolo 4 stabilisce anche che *“Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”*;

VISTA la Legge Regionale Veneto 14/06/2013 n. 11 che definisce comuni turistici ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 14/03/2011 n. 23, tutti i comuni del Veneto;

PRESO ATTO che, come disposto dal citato art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, l'imposta di soggiorno dovrà essere stabilita secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo che è collegato alla tipologia delle strutture ricettive, come definite dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristica, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti;

CONSIDERATO che il D.lgs. 23/2011 impone la gradualità dell'imposta e che essa sia proporzionale al prezzo ma non articola l'ammontare dell'imposta in relazione alle fasce di prezzo come confermato dal TAR Veneto nella sentenza n. 142/2013;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il D.M. 20/07/2021 ha stabilito le caratteristiche del documento informatico in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO che con deliberazione n. 40 del 19/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha istituito dal 1° marzo 2014 l'imposta di soggiorno e approvato il Regolamento comunale per la sua gestione;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con la predetta deliberazione consiliare n. 40 del 19/12/2013 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 4 del 04/02/2016, n. 49 del 19/12/2017 e n. 55 del 29/12/2020, tutte esecutive ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 26/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, che approvava le tariffe per l'imposta di soggiorno per l'anno 2022;

RITENUTO di dover confermare, anche per l'anno 2023 le tariffe in vigore nell'anno 2022;

RITENUTO inoltre, di dover mantenere e confermare l'applicazione delle tariffe dell'imposta per l'anno 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VISTO che la Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Maria Luigia Marconi, ha espresso, in merito, parere tecnico favorevole;

VISTO che la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Giuseppina Sabaini, ha espresso, in merito, parere contabile favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1) *di confermare, anche per l'anno 2023, le tariffe già in vigore nelle seguenti misure:*

Strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque per mese
Una stella	€ 1,10
Due stelle	€ 1,30
Tre stelle	€ 1,40
Quattro stelle	€ 1,50
Cinque stelle	€ 2,00
Altre Strutture Ricettive	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque per mese
Strutture ricettive extra alberghiere	€ 1,20

- 2) di dare atto che l'imposta di soggiorno nel Comune di Bussolengo si applica dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascuna annualità fino a un massimo di cinque pernottamenti al mese come stabilito nel regolamento comunale;
- 3) di precisare che il gettito sarà destinato alla realizzazione di interventi in materia di turismo, tra cui attività di promozione, informazione e accoglienza, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali oltre che al finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
- 4) di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 bis del Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019;
- 5) di precisare che il documento informatico da trasmettere al Ministero dovrà soddisfare i requisiti stabiliti dal D.M. 20/07/2021 in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dall'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011;
- 6) di inserire la presente deliberazione nell'elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari, comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267;

Successivamente la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.

Il Presidente  
Dott. Roberto Brizzi

Il Segretario Comunale  
Dott. Francesco Corsaro